



DELIBERA N.	1561
SEDUTA N.	193
DATA	22/12/2014

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. IX

OGGETTO:

L.R. 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI". MODALITÀ ATTUATIVE ART. 7 TER: DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI E APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO.

L'anno 2014 addì 22 del mese di dicembre in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

	PRESENTI	ASSENTI
VITTORIANO SOLAZZI -- Presidente	X	
ROSALBA ORTENZI -- Vicepresidente	X	
GIACOMO BUGARO -- Vicepresidente	X	
MORENO PIERONI -- Consigliere Segretario	X	
FRANCA ROMAGNOLI -- Consigliere Segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Vittoriano Solazzi** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa **Paola Santoncini**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



DELIBERA N.	1561
SEDUTA N.	193
DATA	22 DIC. 2014

pag.	2
------	---

OGGETTO:

L.R. 13 MARZO 1995, N. 23 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI". MODALITÀ ATTUATIVE ART. 7 TER: DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI E APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.O. "Status dei consiglieri regionali", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Amministrazione che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 7 ter della l.r. n. 23/1995, la disciplina per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali contenuta nell'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere copia del presente atto ai consiglieri regionali dell'Assemblea legislativa e ai componenti della Giunta regionale;

DELIBERA N.	1561
SEDUTA N.	193
DATA	22.03.2014

pag.	3
------	---

3. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti del Servizio Amministrazione per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott. Vitoriano Sclazzi)

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(Dott.ssa [redacted] cini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La l.r. 13 marzo 1995, n. 23 all'articolo 7 ter, introdotto dall'articolo 30 della l.r. 29 novembre 2013, n. 44, prevede, a decorrere dalla X legislatura regionale, un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo, spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, eletti nella stessa legislatura o in quelle successive.

Con tale intervento normativo continua l'opera di profonda trasformazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali, iniziata, come noto, già con la l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, con la quale il legislatore regionale ha abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio spettante agli ex consiglieri regionali a decorrere dalla X legislatura, recependo quanto stabilito a livello nazionale dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138.

Il futuro trattamento previdenziale dei Consiglieri è basato su un sistema di calcolo contributivo, in analogia a quanto previsto per i membri del Parlamento, nonché per i dipendenti pubblici.

Il comma 2 dell'articolo 7 ter della l.r. n. 23/95, in particolare, stabilisce che il contributo è a totale carico dei consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell'indennità di carica lorda.

Il successivo comma 3 rinvia ad un atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea la disciplina delle modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale.

Il medesimo articolo ha stabilito, altresì, che il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali deve essere disciplinato in conformità ai principi disposti dall'analoga disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati.

Tutto ciò premesso, la PO Status dei Consiglieri regionali ha predisposto l'allegato 1)



DELIBERA N.	1561
SEDUTA N.	193
DATA	22/02/2014

pag.	4
------	---

alla presente deliberazione, contenente la disciplina del futuro trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'allegato, contiene, suddivisa in articoli, la nuova disciplina con particolare riguardo alla decorrenza del diritto alla pensione, alla disciplina del sistema c.d. pro-rata, ai casi di sospensione dell'erogazione della pensione, nonché agli aventi diritto all'assegno di reversibilità e alla relativa disciplina.

Resta fermo che la disciplina del trattamento previdenziale dei consiglieri si applica anche ai componenti della Giunta regionale non consiglieri, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 7 ter della l.r. n. 23/95.

L'allegato al presente atto sarà trasmesso ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale, nonché agli uffici competenti dell'Assemblea legislativa, al fine di intraprendere gli adempimenti conseguenti.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'Ufficio di Presidenza l'approvazione dell'allegato 1) alla presente deliberazione, il cui testo ne forma parte integrante e sostanziale, recante la disciplina del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e l'applicazione del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 3, della l.r. 23/1995.

Il responsabile della fase istruttoria

(Giuseppina Di Felice)



Il responsabile del procedimento

(Dot.ssa Roberta Morichelli)





DELIBERA N.	1561
SEDUTA N.	193
DATA	22 DIC. 2014

pag.	5
------	---

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(Dott.ssa F. )



DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag. 6

ALL. 1)

**DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
E APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina il sistema previdenziale dei consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura regionale, ivi inclusi quelli che hanno esercitato il mandato consiliare precedentemente e sono stati rieletti in tale legislatura.
2. Sull'indennità di carica dei consiglieri regionali è applicata una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo previdenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 2 della l.r. n. 23/95.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n. 23/95, optino, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento dei contributi, al fine di ottenere la valutazione del mandato consiliare a fini previdenziali. In tale caso le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

Art. 2

(Diritto alla pensione)

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato di cui all'articolo 1 conseguono il diritto alla pensione al compimento di 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi.
2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno di mandato si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. Ai soli fini della maturazione del minimo contributivo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
4. Al consigliere che sostituisce un altro consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.
5. Per i contributi versati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non è ammessa la restituzione.



Allegato alla
deliberazione n.
del 2014

DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag.
7

Art. 3
(Sistema contributivo)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale, stabilito ai sensi dell'articolo 4, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A, allegata al presente atto, relativo all'età del consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.
3. I coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A allegata, sono aggiornati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 4
(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. L'importo così ottenuto è rivalutato al tasso annuo di capitalizzazione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno.
2. La base imponibile contributiva è rappresentata dall'indennità di carica consiliare mensile, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. Il contributo è pari al 36 per cento della base imponibile ed è interamente a carico del consigliere regionale, come previsto dal comma 2 dell'articolo 7 ter della l.r. n. 23/95.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 5
(Sistema pro-rata)

1. Ai consiglieri regionali che hanno esercitato il mandato elettivo precedentemente alla X legislatura regionale e che siano stati successivamente rieletti è corrisposto un importo determinato dalla somma dell'assegno vitalizio definitivamente maturato al termine della IX legislatura, in base alla normativa vigente, e della pensione calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato, secondo le modalità di calcolo di cui agli articoli 3 e 4.



DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag.
8

Art. 6

(Decorrenza della pensione)

1. Gli effetti economici della pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data di cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono la pensione con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 7

(Casi di sospensione della pensione)

1. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del consigliere cessato dal mandato che sia rieletto in Consiglio regionale, sia eletto membro del Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato consiliare, per tutta la durata del nuovo mandato o incarico.
2. Il diritto resta altresì sospeso in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato regionale ove l'importo della relativa indennità sia pari o superiore al 50 per cento dell'indennità consiliare.
3. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per la pensione in luogo dell'indennità di carica, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
4. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui ai commi 1 e 2, l'ex consigliere deve darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa entro dieci giorni, per gli adempimenti conseguenti. Gli uffici competenti possono procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione. La sospensione ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica; l'erogazione della pensione riprende alla cessazione degli incarichi di cui al presente articolo.
5. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale, l'importo della pensione è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente alla pensione sospesa e dei contributi relativi all'ulteriore periodo maturato. Negli altri casi di sospensione la pensione è rivalutata ai sensi dell'articolo 11.



Allegato alla
deliberazione n. 1561
del 22 DIC. 2014

DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

Art. 8
(Pensione ai superstiti)

1. In caso di decesso del consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale, spetta una pensione di reversibilità ai seguenti familiari superstiti:

- a) al coniuge, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni;
- b) ai figli fino al ventiseiesimo anno di età e a carico del consigliere. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori alla misura fissata dagli organismi competenti della Camera dei deputati;
- c) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b), ai genitori che risultino fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Si applica l'articolo 12 ter della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del consigliere deceduto.

2. Le condizioni per l'attribuzione della pensione di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, la pensione è revocata. A tal fine è richiesto ai titolari di pensione di reversibilità di presentare ogni anno un'autocertificazione atta a dimostrare le perduranti delle condizioni suddette.

3. La pensione di reversibilità è sospesa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9
(Aliquote di reversibilità)

1. La pensione mensile di reversibilità spetta agli aventi diritto di cui all'articolo 8 nelle seguenti misure:

- a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto: 60 per cento;
- b) al coniuge superstite, in concorso con figli aventi diritto: 60 per cento, elevato del 20 per cento per ciascun figlio, fino alla misura massima del 100 per cento;
- c) al figlio superstite, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto: 70 per cento; se i figli aventi diritto sono più di uno, la pensione è erogata nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più. In tali casi l'importo complessivo è diviso in parti uguali;
- d) agli altri familiari aventi diritto: 15 per cento per ciascuno.

2. La perdita del diritto all'assegno di reversibilità da parte di uno o più figli determina la redistribuzione dell'assegno medesimo tra gli altri figli che mantengano il diritto.

3. Le quote di cui al comma 1 sono rapportate al trattamento previdenziale calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4. Per i trattamenti pensionistici calcolati con il sistema pro rata di cui all'articolo 5, le misure del comma 1 si applicano solo sull'importo della quota



Allegato alla
deliberazione n.
del 22 DIC. 2014

DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag.
10

relativa alla pensione calcolata con il sistema contributivo. Per la quota relativa agli assegni vitalizi dei consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale si applicano le disposizioni della l.r n. 23/95, articolo 16.

Art. 10

(Liquidazione della pensione di reversibilità)

1. La liquidazione della pensione di reversibilità deve essere richiesta dai familiari di cui all'articolo 8, comma 1, entro sei mesi dal decesso del consigliere. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
2. I superstiti hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del consigliere che abbia maturato il diritto.

Art. 11

(Rivalutazione della pensione)

1. L'importo della pensione, determinato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 9, è rivalutato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
2. Gli uffici competenti procedono, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

Art. 12

(Sequestro e pignoramento della pensione)

1. La pensione, diretta o di reversibilità, è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.



DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisore	Età	Valore
21,457	60	4,661%
20,852	61	4,796%
20,242	62	4,940%
19,629	63	5,094%
19,014	64	5,259%
18,398	65	5,435%
17,782	66	5,624%
17,163	67	5,826%
16,541	68	6,046%
15,917	69	6,283%
15,288	70 ed oltre	6,541%